

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE AGROMECCANICI E AGRICOLTORI ITALIANI (C.A.I.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione Interna, Rocco Lauria, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/21;

(in seguito, anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- Confederazione Agromeccanici E Agricoltori Italiani (C.A.I.), con sede in ROMA (RM), VIA VENTIQUEATTRO MAGGIO 43 , 00187, codice fiscale 80069690586, nella persona del Legale rappresentante Sig. DALLA BERNARDINA GIANNI nato a VERONA (VR) il 18/08/1954, codice fiscale DLLGNN54M18L781W;

(di seguito indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale" ovvero congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti"),

VISTI

- il comma 1 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: *"Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro;*
- il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: *"I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione";*
- l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in base al quale: *"I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo";*
- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 7 in data 27 gennaio 2021, con la quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 12 marzo 1968, n.334;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1526 data 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 13442 in data 26/06/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 10588 in data 05/08/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi.

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che le aziende assuntrici di manodopera agricola e i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, iscritti all'Associazione medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione agricola unificata per gli operai agricoli e i lavoratori ad essi assimilati.

ARTICOLO 2

Riscossione delle quote associative

La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.

A tal fine, l'avviso di pagamento che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota associativa dovuta e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel "Cassetto Previdenziale Aziende agricole" e per i concedenti PCCF nel servizio "Gestione Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari."

È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

L'INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall'associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi.

Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto, le somme versate - entro il termine indicato al comma precedente - saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle pre dette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l'INPS riscuote per Convenzione.

L'Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all'associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso previa istanza di rimborso.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota associativa

La quota associativa di cui all'art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall'Associazione in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e/o aziendale e deve essere notificata all'Istituto. Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.

ARTICOLO 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'identificazione degli associati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, avverrà con le modalità di seguito indicate.

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione utilizza il servizio: "Agricoltura-gestione deleghe sindacali" ed allega copia della delega sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda custodita dall'Associazione e copia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega.

La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo "Delega alla riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334", predisposto dall'INPS e reperibile nel sito dell'Istituto, deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda.

Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

La delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di ricezione della delega.

Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: "Revoca riscossione quote associative" reperibile dall'Associazione nel sito dell'INPS.

L'Associazione, per conto e nell'interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell'associato.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rapresentanti legali/intermediari degli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

L'Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l'ha sottoscritta, in formato cartaceo ovvero altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR n.445/2000 sono disponibili nel sito dell'Istituto.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso l'Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

L'associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l'Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.

La revoca della delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di

definizione della richiesta da parte dell'Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all'Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall'associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l'utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell'Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.

L'Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure

amministrative ed informatiche.

L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line (una tantum annuale);
- d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
- e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 334/68". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), riferiti ad ogni anno civile, sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8

Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite il servizio "Agricoltura: gestione

deleghe sindacali" sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati.

Contestualmente al versamento delle quote associative, l'INPS fornisce all'Associazione:

- ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;
- ammontare delle spese che l'Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;
- ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;
- dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio "Agricoltura: gestione deleghe sindacali".

L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità del soggetto da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione (amministratore).

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Associazione tra le associazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9

Verifiche

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione del 10% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalle Associazioni e validate ai fini della tariffazione.

Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Associazione, per l'accertamento delle seguenti irregolarità:

- delega priva di firma;
- delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal

dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000;

- deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS;
- mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d'identità dell'associato, conservate ai sensi dell'articolo 4.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione Interna dell'INPS.

L'Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto, unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Associazione.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Penali

L'INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo precedente, l'applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Per le irregolarità accertate nell'attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 106,00 (euro centesei), calcolata come di seguito esplicitato:

- 1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell'importo medio della quota associativa calcolato dividendo il totale dell'importo delle quote associative emesse nell'anno 2019 per il numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote;
- 2) determinazione dell'importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all'intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale.

ARTICOLO 11

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12

Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile

applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. perdita da parte dell'Associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- c. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
- d. eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- e. uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g. adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- i. ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata

(PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b).

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e

dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 12 della presente convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18

Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.

(INPS) Il Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna Dott. Rocco Lauria	(Confederazione Agromeccanici E Agricoltori Italiani) Il Rappresentante legale Sig. DALLA BERNARDINA GIANNI
---	--

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione delle quote associative); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota associativa); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, sospensione e risoluzione della Convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali); ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).

(Confederazione Agromeccanici E Agricoltori Italiani)

Il Rappresentante legale

Sig. DALLA BERNARDINA GIANNI